



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
APPALTI E GARE

**REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI
FORNITORI, EROGATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI OPERE
PUBBLICHE**

Art. 1 – Finalità

Art. 2 - Soggetti ammessi ad essere inseriti nell'Albo

Art. 3 - Bando di abilitazione

Art. 4 – Abilitazione delle Ditte

Art. 5 – Variazioni dei requisiti per l'abilitazione

Art. 6 - Variazione dei codici ISTAT delle attività

Art. 7 - Invito di gara

Art. 8 - Esclusione dall'Albo

Art. 9 - Sospensione dall'Albo

Art. 10 – Controlli

Art. 11 - Responsabile dell'Albo

Art. 12 - Tutela della riservatezza

Art. 13 - Diritto di accesso

Art. 14 - Norma di coordinamento

Art. 15 – Entrata in vigore

ARTICOLO 1

FINALITÀ

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Ufficio Appalti e Gare, ha attivato l'Albo dei Fornitori ed Erogatori di Servizi ed Esecutori di opere pubbliche, di seguito definito Albo, per una migliore gestione delle procedure disciplinate dal Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di beni e servizi e volte alla stipula di contratti dal valore inferiore alla soglia comunitaria iva esclusa così come individuata con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Limiti di soglia degli appalti pubblici espressi in euro nonché di quelli derivanti dall'accordo CEE-WTO-GPA espressi in euro ed in DSP ai fini dell'applicazione della normativa europea.

L'Albo garantisce la parità di trattamento dei partecipanti nel rispetto dei principi di apertura al mercato, di trasparenza e di semplificazione delle procedure.

ARTICOLO 2

SOGGETTI AMMESSI AD ESSERE INSERITI NELL'ALBO

Possono essere inseriti nell'Albo tutti i fornitori o erogatori di servizi ed esecutori di opere pubbliche che risultano essere in possesso dei requisiti tecnici e di carattere generale previsti dal bando di abilitazione.

ARTICOLO 3

BANDO DI ABILITAZIONE

Il bando di abilitazione indica modalità, termini e requisiti per la formulazione dell'istanza d'iscrizione per l'inserimento nell'Albo.

Il bando di abilitazione sarà pubblicato per intero sul sito *web* ufficiale dell'Ufficio Appalti e Gare (<http://www.casa.unimo.it/new/gare/indice.htm>), sugli Albi Pretori dell'Ateneo e dei Comuni di Modena e di Reggio Emilia e per estratto su due quotidiani a diffusione locale rispettivamente sulle province di Modena e Reggio Emilia.

Tra la data di pubblicazione del bando di abilitazione e il termine ultimo perentorio per la ricezione delle istanze di abilitazione da parte delle Ditte non devono trascorrere non meno di ventuno giorni naturali e consecutivi.

Il bando di abilitazione indica i requisiti di ordine generale o tecnico-finanziari che vengono richiesti ai potenziali fornitori o erogatori di servizi interessati ad ottenere l'abilitazione.

ARTICOLO 4

ABILITAZIONE DELLE DITTE

Ai fornitori o agli erogatori di servizi o agli esecutori di opere pubbliche che richiedono l'abilitazione all'Albo, in possesso dei requisiti previsti dal bando, verrà rilasciata l'abilitazione per l'ammissione alle procedure per l'acquisto di beni e servizi indetti dall'Ateneo.

L'abilitazione è subordinata alla compilazione in lingua italiana di apposita scheda, allegata al bando di abilitazione, che dovrà recare il codice ISTAT delle attività (ATECOFIN), i dati identificativi della Ditta, del legale rappresentante e della persona di riferimento per le gare bandite dall'Ateneo.

Compilata la scheda, il Responsabile dell'Ufficio Appalti e Gare provvederà ad effettuare gli opportuni controlli all'esito dei quali invierà agli idonei l'ammissione all'Albo.

Il fornitore o erogatore di servizio o esecutore di opere pubbliche resterà iscritto nell'Albo per 12 mesi dall'ottenimento dell'abilitazione.

Il fornitore o erogatore di servizio o esecutore di opere pubbliche, un mese prima verrà informato dall'Ufficio Appalti e Gare della prossimità della scadenza; non dovrà, quindi, richiedere nuovamente l'iscrizione all'Albo ma effettuare un'autodichiarazione che attesti la persistenza dei requisiti minimi di ammissione all'Albo.

L'Ufficio Appalti e Gare, comunque, ad ogni scadenza annuale provvederà alla pubblicazione di un nuovo bando di abilitazione onde consentire a nuovi operatori di essere inseriti nell'Albo.

Tutte le comunicazioni, compresa quella relativa all'abilitazione all'elenco dei fornitori ed erogatori di servizi, o esecutori di opere pubbliche, si hanno per eseguite con la spedizione effettuata al domicilio eletto dal fornitore o dall'erogatore del servizio o esecutore di opere pubbliche in fase d'istanza di abilitazione.

ARTICOLO 5

VARIAZIONI DEI REQUISITI PER L'ABILITAZIONE

Il fornitore o erogatore del servizio o esecutore di opere pubbliche già abilitato s'impegna, a pena di esclusione, a comunicare tempestivamente all'Ufficio Appalti e Gare, qualsiasi variazione dei requisiti oggettivi e/o soggettivi dichiarati al momento dell'invio della richiesta di abilitazione.

ARTICOLO 6

VARIAZIONE DEI CODICI ISTAT DELLE ATTIVITÀ

Il fornitore o erogatore del servizio o esecutore di opere pubbliche può modificare il codice ISTAT delle attività (ATECOFIN) per la quale risulta abilitato. Tale modifica sarà operativa solamente dopo l'approvazione, previ gli opportuni controlli, da parte dell'Ufficio Appalti e Gare.

ARTICOLO 7

INVITO DI GARA

Le Ditte inserite nell'Albo avranno titolo ad essere invitate alle procedure di gara attivate dall'Ateneo.

Eventuali inviti di Ditte al di fuori dell'Albo dovranno costituire oggetto di specifico provvedimento motivato, tenuto conto delle particolari esigenze del Centro di costo, della tipologia del bene o servizio od opera pubblica richiesta, nonché delle particolari condizioni di mercato.

Negli inviti l'Ateneo dovrà seguire, ove possibile, il principio dell'alternanza e della rotazione secondo l'ordine cronologico ricavabile dalla data di assunzione dell'istanza di abilitazione. A tale procedura d'invito è possibile derogare, con motivato provvedimento da parte del responsabile del procedimento della singola gara, tenuto conto della peculiarità della fornitura o del servizio o dell'opera pubblica richiesta.

ARTICOLO 8

ESCLUSIONE DALL'ALBO

Sono escluse con provvedimento motivato del Responsabile dell'Ufficio Appalti e Gare, sentiti i responsabili di procedimento di ogni singola procedura se necessario, dall'Albo le Ditte che:

- ≠ si siano rese responsabili di false dichiarazioni;
- ≠ si siano rese responsabili di gravi inadempimenti;
- ≠ abbiano presentato offerta in gare, i cui bandi e/o capitolati richiedevano requisiti tecnico-economici in realtà non posseduti dal fornitore o erogatore del servizio;
- ≠ non abbiano tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro;
- ≠ non posseggano più uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
- ≠ non abbiano confermato l'offerta in sede di aggiudicazione della gara;
- ≠ non abbiano tempestivamente comunicato all'Ufficio Appalti e Gare le variazioni intervenute sui dati forniti in sede di iscrizione all'elenco;
- ≠ abbiano declinato, espressamente o implicitamente, per due volte nel medesimo anno di validità annuale del bando di abilitazione l'invito a partecipare ad una procedura.

In tutte le ipotesi sopra indicate una eventuale richiesta di reinserimento nell'Albo non potrà avvenire prima di 3 anni dalla data del provvedimento di esclusione.

ARTICOLO 9

SOSPENSIONE DALL'ALBO

Il Responsabile dell'Ufficio Appalti e Gare, sentiti i responsabili del procedimento di ogni singola procedura, ha la facoltà di sospendere dall'elenco dei fornitori e degli erogatori di servizi, senza obbligo di comunicazione, le Ditte che si siano rese responsabili di ritardi e/o lievi inadempienze.

ARTICOLO 10

CONTROLLI

Il Responsabile dell'Ufficio Appalti e Gare, si riserva il diritto di effettuare a campione tutte le verifiche necessarie ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, e di richiedere, a suo insindacabile giudizio, l'invio dei documenti comprovanti tale veridicità.

ARTICOLO 11

RESPONSABILE DELL'ALBO

Il Responsabile della gestione dell'Albo è il Responsabile dell'Ufficio Appalti e Gare e provvede alla risoluzione di tutti i problemi inerenti l'abilitazione delle Ditte.

ARTICOLO 12

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

I fornitori o erogatori di servizi che richiedono l'abilitazione autorizzano implicitamente il trattamento dei dati finalizzati esclusivamente all'espletamento delle procedure di gara disciplinate dal Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 30 giugno 2003 n. 196.

Il soggetto attivo della raccolta dei dati è il Responsabile dell'Ufficio Appalti e Gare dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

ARTICOLO 13

DIRITTO DI ACCESSO

Il diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i si esercita attraverso richiesta scritta e motivata al Dirigente Responsabile dell'Ufficio Appalti e Gare.

ARTICOLO 14

NORMA DI COORDINAMENTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme dello Stato in materia di contabilità ed appalti, al Codice Civile, al Codice Penale e al Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di beni e servizi reperibile all'indirizzo <http://www.casa.unimo.it/new/gare/Regolamento%202004.htm>.

ARICOLO 15

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'Ateneo.

Modena, 15 maggio 2006
Prot. n. 12311

Il Direttore Amministrativo
(Ronchetti Dott. Stefano)